

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **xxxx** del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno **2015** e promossa

DA

SOCIETA' CORRENTISTA,

Attore

CONTRO

BANCA (già BANCA INCORPORATA),

Convenuto

OGGETTO: Contratti bancari

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

Per parte attrice SOCIETA' CORRENTISTA:

“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

*- accertare e dichiarare che la **SOCIETA' CORRENTISTA**, in persona del legale rappresentante protempore, è creditrice nei confronti della **BANCA INCORPORATA**, in persona del legale rappresentante p.t., della ulteriore somma di € 8.154,30 o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese sostenute per la procedura di mediazione pari ad € 239,12 (al lordo della ritenuta d'acconto);*
*- condannare, per l'effetto, la **BANCA INCORPORATA**, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla **SOCIETA' CORRENTISTA**, in persona del legale rappresentante p.t., la ulteriore somma di € 8.154,30 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo nonché le spese sostenute per la procedura obbligatoria di mediazione pari ad € 239,12 (al lordo della ritenuta d'acconto).Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge e rimborso delle spese sostenute per la CTU svolta dalla Dott.ssa (*omissis*) e per la CTU svolta dal Dott. (*omissis*), poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro, con provvedimenti dell'On.le Giudice del 22.06.2017 e del 10.04.2021”*

Per parte convenuta BANCA (già BANCA INCORPORATA):

“Chiede che il Tribunale voglia:

- 1) esaminati i fatti, le circostanze, gli atti e documenti esibiti, allegati e prodotti a dimostrazione di quanto in premessa, rigettare integralmente la domanda di parte attrice perché totalmente infondata in fatto e in diritto;*
- 2) dichiarare comunque prescritto il diritto degli attori all'azione quanto alle somme richieste per il periodo anteriore al decennio;*
- 3) condannare gli attori al pagamento delle spese di giudizio”*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.04.2015 la società **SOCIETA' CORRENTISTA**. conveniva in giudizio la **BANCA INCORPORATA**. (**oggi BANCA**) al fine di ottenere la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente n. **xxxxx** e **xxxxxx**.

2. Si costituiva in giudizio la **BANCA (già BANCA INCORPORATA)** la quale chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

3. Con sentenza non definitiva depositata in data 11.02.2020 il Giudice precedente assegnatario del procedimento:

- rigettava la domanda di parte attrice di nullità della clausola di determinazione degli interessi in misura ultralegale;
- rigettava la domanda di parte attrice di nullità della clausola che prevedeva l'applicazione di interessi anatocistici;
- in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarava la nullità delle clausole contenute nei contratti di conto corrente n. xxxxx e n. xxxxx che contemplavano la commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, condannava la banca alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate nei suddetti conti correnti pari € 15.778,60 ritenendo inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.

Con ordinanza del 12.02.2022 il Giudice precedente assegnatario del fascicolo rimetteva la causa sul ruolo e disponeva nuova CTU contabile per accertare l'eventuale usurarietà del tasso di interesse pattuito nei suddetti contratti.

4. La causa, istruita mediante produzioni documenti e due consulenze tecniche contabili, perveniva allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 e veniva presa in decisione all'udienza del 7.02.2022 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

5. Essendo stata pronunciata sentenza non definitiva, la presente pronuncia si limita alla verifica dell'effettivo superamento nei contratti di conto corrente in contestazione del tasso soglia usurario (tenuto conto della commissione di massimo scoperto), di talché la contestazione di parte convenuta in ordine all'inammissibilità anche della prima consulenza tecnica in assenza della produzione dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia non può essere esaminata in questa sede in quanto le parti avrebbero dovuto proporre appello immediato avverso la suddetta sentenza ovvero formulare riserva di appello.

6. Ciò posto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in quel periodo di riferimento, rientra tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall'art. 644 co. 2 c.p. sia dall'art. 2 co. 1 l. n. 108/1996, attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca (cfr. Cass. Civ., sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303).

Quanto alle modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, i decreti ministeriali di rilevazione del TEG davano atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei tassi), dell'ammontare medio della commissione di massimo scoperto, la quale veniva rilevata separatamente, espressa in termini percentuali, con la precisazione che il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola operazione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

Il fatto che l'ammontare medio della commissione di massimo scoperto sia rilevato separatamente comporta la necessità che, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, occorre confrontare l'ammontare percentuale della CMS praticata con l'entità massima della CMS applicabile (cd. soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle, con la precisazione che l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto che va, invece, desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine"). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un superamento delle soglie di legge (cfr. Cass. Civ., sez. U., n. 16303/2018 cit.).

Sentenza, Tribunale di Teramo, Giudice Maria Laura Pasca, del 23.05.2022 n. 519

6.1. In applicazione di tali principi deve, innanzitutto, precisarsi che – come condivisibilmente rilevato dal CTU (vd. pag. 12-13 della CTU) – il conto corrente in contestazione non risulta affidato.

L'art. 7 del contratto di conto corrente si riferisce, infatti, solo alla possibilità da parte della banca di concedere un'apertura di credito, di talché, essendo in atti il solo contratto di apertura di credito del 24.06.2005 (non oggetto di indagine peritale), in assenza di elementi presuntivi precisi (quali, ad esempio, le indicazioni "entro-fuori fido", "interessi per sconfinamento" o altre espressioni simili) non può ritenersi provata l'esistenza di un affidamento di fatto.

Correttamente, dunque, il CTU ha considerato il conto corrente, al momento della sottoscrizione, non affidato ed ha – conseguentemente – preso come riferimento il tasso soglia riferito alle "aperture di credito fino ad € 5.000".

6.2. Ciò chiarito, la consulenza tecnica d'ufficio ha formulato due diverse ipotesi di calcolo a seconda che la CMS media, indicata nei bollettini della Banca d'Italia e nei Decreti Ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sia un dato espresso su base annua ovvero su base trimestrale, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, la stessa deve essere riportata ad anno, così come la CMS applicata, attesa l'imprescindibile esigenza di omogeneità delle grandezze poste a confronto (vd. pag. 6 della CTU).

6.2.1. La prima ipotesi di calcolo formulata dal CTU ha considerato la CMS media, rilevata trimestralmente dalla Banca d'Italia, espressa su base annuale.

Seguendo tale ipotesi, non sussiste alcuna usura originaria (vd. pag. 8 della CTU) salvo il caso in cui si sommi alla percentuale pari allo 0,825% l'ulteriore percentuale del 0.615% in quanto il contratto prevede che "in presenza di scoperto su conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato, di durata superiore a 20 giorni anche non consecutivi nel trimestre, sarà applicata, per l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo, una maggiorazione pari a 2,000 punti sui tassi sopra indicati ed una commissione di massimo scoperto fino alla misura dello 0.615 per cento"

(ipotesi 1A, vd. pag. 8 della CTU), nel qual caso il saldo del conto corrente, così come ricalcolato, sarebbe di € 39.720,35 a credito del correntista (vd. pag. 15 della CTU).

6.2.2. La seconda ipotesi di calcolo formulata dal CTU ha considerato la CMS media, rilevata trimestralmente dalla Banca d'Italia, espressa su base trimestrale.

Seguendo tale ipotesi non sussiste alcuna usura originaria neanche nell'ipotesi in cui si sommi alla percentuale pari allo 0,825% l'ulteriore percentuale del 0.615% (vd. pag. 10 della CTU).

6.3. Ritiene il Tribunale che la CMS viene rilevata in calce alle tabelle su base trimestrale e non annuale sia per le ragioni espresse dal CTU a pag. 18 del suo elaborato, sia perché la commissione di disponibilità fondi – la quale di fatto ha sostituito la commissione di massimo scoperto – è rilevata su base trimestrale. Ne deriva che nel caso di specie non si ha usura originaria.

7. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più ampio e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. 3, 14 maggio 2013, n. 11547).

8. Considerato l'esito complessivo della controversia – tenuto anche conto di quanto stabilito nella sentenza non definitiva dell'11.02.2020 – le spese di lite vengono compensate per 1/3 ed i restanti 2/3 sono poste a carico di parte attrice.

Esse, tenuto conto delle previsioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni giuridiche e affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 4.835,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.620,00 per la fase decisionale) oltre € 239,12 al loro della ricevuta d'acconto per la spese del procedimento di mediazione.

Sentenza, Tribunale di Teramo, Giudice Maria Laura Pasca, del 23.05.2022 n. 519

8.1. Le spese della prima CTU – come liquidate con decreto del 14.06.2017 – sono poste a carico della banca convenuta mentre le spese della seconda CTU – come liquidate con decreto del 10.04.2021 – sono poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da **SOCIETA' CORRENTISTA** contro **BANCA (già BANCA INCORPORATA)** ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta la domanda di parte attrice di nullità della clausola determinava degli interessi in misura superiore al tasso soglia di legge;
- 2) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti – complessivamente determinate in € 264,00 per anticipazioni, € 239,12 per le spese del procedimento di mediazione ed € 4.835,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge – e condanna **SOCIETA' CORRENTISTA** al pagamento del restante importo in favore di **BANCA**;
- 3) pone definitivamente le spese della prima CTU, come liquidate con decreto del 14.06.2017, a carico di parte convenuta;
- 4) pone definitivamente le spese della seconda CTU, come liquidate con decreto del 10.04.2021, a carico di parte attrice.

Teramo, il 22.05.2022

Il Giudice

Dott.ssa Maria Laura Pasca

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***